RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SULLA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E SULLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Art. 5

Sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, sia contemporaneamente alla lavorazione delle barbabietole o di altre sostanze zuccherine, sia separatamente, e' dovuto un diritto erariale nella misura di L. 2270 per ogni quintale di saccarosio contenuto nei melassi stessi. Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verra' applicato su 400.000 quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore in misura proporzionali alla produzione media dell'ultimo anno.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1956, non più in vigore dal 12 luglio 1957 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, sulla istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e sulla esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane e Internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riduzione-delle-aliquote-di-imposta-di-fabbricazione-sullo-zucchero-1956/art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it